

# Risposta a Interrogazione

---

numero **r145.04-176.04**  
numero della risoluzione **5331**  
data della risoluzione **1° dicembre 2004**  
Interrogazione presentata **Moreno Colombo**  
da

**Posteggi per le persone con handicap ubicati presso i centri commerciali: manca un'adeguata e mirata informazione agli organi di Polizia e di vigilanza**

**Ogni 50 posti auto un parcheggio per disabili, segnalazione dei rispettivi posteggi e posa di apparecchi automatici all'altezza massima di 1.40 m. Il Governo presenti i risultati dell'azione di sensibilizzazione promessa il 28 maggio 2002**

Signor deputato,

con la presente intendiamo rispondere congiuntamente a due sue interrogazioni, e più precisamente la 145.04 del 25 agosto scorso dal titolo *"Posteggi per le persone con handicap ubicati presso i centri commerciali: manca un'adeguata e mirata informazione agli organi di polizia e di vigilanza"*, e la 176.04 del 4 ottobre 2004 intitolata *"Ogni 50 posti auto un parcheggio per disabili, segnalazione dei rispettivi posteggi e posa di apparecchi automatici all'altezza massima di 1.40 m. Il Governo presenti i risultati dell'azione di sensibilizzazione promessa il 28 maggio 2002"*.

Per quanto attiene all'interrogazione **145.04**, lei non pone domande specifiche, ma solleva perplessità e dubbi sull'operato della Polizia cantonale e delle Polizia comunali quanto all'attività di controllo dell'uso scorretto dei posteggi riservati ai portatori di handicap. Nella sua interrogazione afferma pure che degli Agenti di Polizia si sarebbero rivolti a lei *<<per sapere se sono autorizzati a multare gli abusi relativi al mancato rispetto dei posteggi riservati alle persone con handicap nei supermercati e centri commerciali ...>>*.

Prima di affrontare il tema sollevato nell'interrogazione in oggetto, lo scrivente Consiglio intende ricordare, che il 18 marzo 2004 lei ha inoltrato una prima interrogazione (39.04) sul medesimo tema. Alla sua domanda sulle disposizioni di servizio in materia di intervento sanzionatorio nel caso di occupazione abusiva di parcheggi per disabili è stato risposto per esteso, con chiare indicazioni di come è regolamentato il lavoro della Polizia.

Va inoltre sottolineato che, secondo il parere espresso dai vertici della Polizia Cantonale e dell'Associazione delle Polizie comunali, appare quantomeno inverosimile che degli agenti di entrambi i Corpi non sappiano se sono autorizzati o meno a multare gli utenti della strada che usano impropriamente parcheggi riservati ai disabili.

Infatti, come indicato nella risposta alla citata interrogazione 39.04, *<<L'utilizzo dei parcheggi per disabili è definito chiaramente dalle disposizioni legali vigenti; a livello tecnico un'infrazione in quest'ambito è equiparabile a qualsiasi altra infrazione legata allo stazionamento dei veicoli. Le forze di Polizia - comunali e cantonale - sono quindi chiamate, nell'adempimento dei propri doveri di servizio, a verificare il corretto uso di questi parcheggi con la stessa severità con la quale verificano il rispetto di altre normative. Per questo motivo non esiste una specifica disposizione di servizio legata unicamente al controllo dell'uso dei parcheggi per disabili, infatti esso è per sua natura incluso nei compiti delle forze dell'ordine.>>*.

Per quanto attiene all'impegno da parte della Polizia cantonale sul fronte del problema dell'uso scorretto dei parcheggi per disabili, va sottolineato che, come indicato nella risposta all'interrogazione 39.04, *<<... il personale della gendarmeria, per il tramite dei periodici rapporti di servizio (Rapporto Ufficiali - Rapporto CapiPosto e Rapporto dei Capigruppo) viene sensibilizzato e richiamato puntualmente anche sugli aspetti della LCstradale e di conseguenza sulla problematica degli abusivi dei parcheggi riservati ai disabili>>*. Inoltre, nel contesto dell'attività Dpo 2005 (novembre 2004-agosto 2005) l'argomento sarà ulteriormente

inserito nelle priorità di controllo dei parcheggi.

L'Associazione delle Polizie Comunali (APCTi) ha inoltre informato lo scrivente Consiglio della propria intenzione di discutere la situazione in sede di Comitato, e che sarà valutata l'opportunità di informare ulteriormente tutti i loro affiliati.

Da ultimo, va ribadito che gli Agenti di Polizia, siano essi della cantonale o delle comunali, sono al corrente delle procedure da seguire. Infatti, l'Ordinanza multe disciplinari (OMD) all'art. 240 prevede: *Parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli invalidi, fino a 60 minuti, multa Frs. 120.- (centoventi)*; questa Ordinanza è a conoscenza di tutti gli Agenti di Polizia. Per quanto attiene agli ausiliari di polizia con delega dipartimentale, essi seguono un'accurata istruzione sulla procedura d'applicazione per le infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e sulla segnaletica stradale, organizzata dalla CACP (Commissione per l'intensificazione della collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali) presso il Centro di formazione della Polizia cantonale di Giubiasco.

A mente del Consiglio di Stato appare quindi che le forze dell'ordine abbiano al necessaria preparazione per applicare correttamente le normative legali, comprese quelle concernenti l'uso dei parcheggi riservati ai portatori di handicap. Si fa inoltre notare che la specifica problematica è trattata periodicamente nei rapporti di servizio in seno alla Gendarmeria. Sulla base di questi elementi il Consiglio di Stato ritiene che gli auspici espressi dall'interrogante sia già concretizzati nella realtà.

Per quanto attiene all'interrogazione **176.04** segnaliamo quanto segue.

Dal profilo giuridico, per quanto concerne la costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico, come pure gli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, l'art. 30 cpv. 1 Legge edilizia cantonale (LE) prescrive che deve essere tenuto conto dei bisogni degli invalidi motulesi. A tal fine occorre far capo alle prescrizioni tecniche contenute nella Norma SN 521 500 *"La costruzione adatta agli handicappati"* ed. 1988 con complementi 1993 emanata dal Centro svizzero di studio per la razionalizzazione dell'edilizia a Zurigo (art. 30 cpv. 2 LE).

Ai sensi della norma sopraccitata nei parcheggi collettivi occorre garantire almeno un posto per portatori di handicap (SN 521 500 ad art. 21.03 cpv. 2 primo paragrafo) e nei grandi parcheggi un posteggio per portatori di handicap ogni 50 posti (SN 521 500 ad art. 21.03 cpv. 2 secondo paragrafo); inoltre i tasti, le istruzioni ed il punto in cui si introduce la moneta degli apparecchi automatici per il pagamento del posteggio devono essere previsti ad un'altezza massima di 1,40m dal suolo (SN 521 500 ad art. 21.03 cpv. 3).

Il rispetto di queste normative viene in prima sede verificato durante l'esame della domanda di costruzione dall'autorità cantonale competente all'applicazione del diritto cantonale ai sensi degli artt. 3 cpv. 1 LE e 2 cpv. 1 Regolamento di applicazione della LE (RLE). Le normative concernenti i disabili costituiscono infatti parte integrante della legislazione sanitaria che prevede di eliminare le barriere architettoniche che ostacolano le persone invalide (art. 38a e 38b LSan). In virtù di tale legislazione il Dipartimento della sanità e della socialità è competente a formulare eventuali osservazioni di merito da contemplare nell'avviso cantonale rilasciato dal Dipartimento del territorio all'indirizzo del Municipio, autorità competente al rilascio della licenza edilizia (art. 3 LE e art. 2 cpv. 1 RLE).

In seguito, al momento della realizzazione della costruzione, dell'ampliamento o della trasformazione sarà compito dei Municipi, nella loro qualità di autorità di vigilanza, controllare che tutte le prescrizioni per una costruzione adatta ai portatori di handicap siano ossequiate.

Sulla corretta attuazione della segnaletica osserviamo che il posteggio per disabili deve essere debitamente segnalato e demarcato secondo le prescrizioni federali (SN 521 500 ad art. 21.01 cpv. 3). A tal fine occorre una decisione formale, con relativa pubblicazione su Foglio Ufficiale, rilasciata dal Dipartimento del territorio o dal Comune stesso se in possesso della delega dipartimentale (art. 3-5 Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e art. 1 cpv. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale).

Nell'ambito della sorveglianza fissata dagli artt. 104 cpv. 2 e 105 Ordinanza federale sulla segnaletica stradale, il Cantone - per esso il Dipartimento del territorio tramite la Sezione esercizio e manutenzione (art. 1 cpv. 2 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale) - vigila sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti a livello decisionale.

Ciò detto e per rispondere alle domande formulate nell'interrogazione, lo scrivente Consiglio ritiene opportuno indicare che la sorveglianza sull'applicazione delle norme citate è un compito svolto in modo costante sia dai servizi cantonali competenti, che da quelli comunali, nella loro veste di autorità di vigilanza in materia edilizia e di segnaletica.

Quale gesto di sensibilizzazione nei confronti dei Municipi, la parte di merito della presente risposta sarà trasformata in lettera e inviata, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, a tutti gli Esecutivi comunali.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente: Il Cancelliere:

G. Gendotti G. Gianella